



CONI



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 45

del 16 Feb. 2024

Oggetto: Federazione Italiana Wushu Kung Fu (FIWuK): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Generale degli Organi Periferici e dell'Attività Sportiva Territoriale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

AG

Conoscenza:

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Wushu Kung Fu;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

45

Riunione del

16 FEB 2024**VISTA**

la nota del 29 gennaio 2024 con la quale la Federazione Italiana Wushu Kung Fu ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Generale degli Organi Periferici e dell'Attività Sportiva Territoriale, deliberato dal Consiglio Federale in data 10 gennaio 2024 con provvedimento n. 12 e successivamente emendato dal Presidente federale, a seguito dei rilievi del CONI, in data 26 gennaio con provvedimento n. 001;

RILEVATO

che il testo del citato articolo risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto ed al Regolamento Organico federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento Generale degli Organi Periferici e dell'Attività Sportiva Territoriale, deliberato dal Consiglio Federale in data 10 gennaio 2024 con provvedimento n. 12 e successivamente emendato dal Presidente federale, a seguito dei rilievi del CONI, in data 26 gennaio con provvedimento n. 001.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale, nel corso della sua prima riunione utile, dandone immediata comunicazione al CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



Alessandro Cherubini

REGOLAMENTO GENERALE DEGLI ORGANI PERIFERICI E DELL'ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE

1. Il Regolamento Generale degli Organi Periferici e dell'Attività Sportiva Territoriale della Federazione Italiana Wushu Kung Fu (d'ora in poi abbreviata come FIWuK) disciplina le attività degli Organi Periferici di cui agli articoli 35, 36, 37, e 38 dello Statuto Federale, nel rispetto delle normative e delle disposizioni della FIWuK e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi abbreviato come CONI).
2. La mancata osservanza da parte degli interessati agli obblighi del presente regolamento costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.
3. Gli Organi Periferici, di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 dello statuto federale, sono sottoposti al costante potere di indirizzo, controllo, e coordinamento, da parte del Consiglio Federale.
4. I componenti degli Organi Periferici devono rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in situazioni anche solo di apparente conflitto di interessi.
5. Ai componenti gli Organi Periferici compete l'obbligo di frequenza (non inferiore al 75% delle ore di lezione teorica) della formazione permanente obbligatoria annuale, da effettuare con modalità didattiche a distanza, pari a 48 ore (12 ore di lezioni teoriche e 36 ore di studio individuale per un totale di 2 crediti formativi federali), i cui contenuti sono descritti all'allegato 1 del presente regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. La formazione permanente è organizzata attraverso le strutture territoriali della Scuola dello Sport del CONI.
6. Nelle Province Autonome di Bolzano e Trento, e nella Valle d'Aosta vengono istituiti Organi Periferici provinciali aventi funzioni analoghe a quelle attribuite agli Organi Periferici, di cui agli articoli 36 e 37 dello statuto federale.
7. Il Presidente Federale delega uno dei componenti del Consiglio Federale ai rapporti con gli Organi Periferici.
8. I componenti degli Organi Periferici appartengono alla categoria di tesserati di cui all'articolo 10, comma 1), lettera c) dello Statuto Federale.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA', NOMINA E REVOCA

1. Gli articoli 32 e 33 dello Statuto Federale stabiliscono i principi di eleggibilità e di incompatibilità degli Organi Periferici, di cui agli articoli 35 e 36 dello Statuto Federale.
2. Sono requisiti di nomina per gli Organi Periferici, di cui all'articolo 37 dello statuto federale:
 - a) Le previsioni di cui all'articolo 32 dello Statuto Federale;
 - b) essere residenti nella regione (o provincia ai sensi del precedente articolo 1, comma 6) a cui la nomina si riferisce, salvo per le regioni o province autonome con un numero di società sportive aventi diritto al voto inferiore o pari a cinque;
 - c) essere in possesso di specifica esperienza manageriale, gestionale, o sportiva;
 - d) possedere:
 - (i). almeno, il diploma di laurea, o di titolo straniero riconosciuto equipollente, corrispondente, o equivalente secondo la normativa di legge in vigore; o in sua assenza,
 - (ii). il diploma di scuola secondaria superiore (già diploma di scuola media superiore), o titolo straniero riconosciuto equipollente, corrispondente, o equivalente secondo la normativa di legge in vigore, e aver svolto, nell'ultimo quadriennio, incarichi riconducibili alla qualifica di tesserato di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) dello Statuto Federale.
 - e) Non vi sia l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
3. Sono requisiti di nomina per gli Organi Periferici, di cui all'articolo 38 dello statuto federale:
 - a) Le previsioni di cui all'articolo 32 dello Statuto Federale;
 - b) essere residenti nella provincia a cui la nomina si riferisce, salvo per le province con un numero di società sportive aventi diritto al voto inferiore o pari a due;
 - c) essere in possesso di specifica esperienza manageriale, gestionale, o sportiva;
 - d) possedere, almeno, il diploma di scuola secondaria superiore (già diploma di scuola media superiore), o titolo straniero riconosciuto equipollente, corrispondente, o equivalente secondo la normativa di legge in vigore;
 - e) Non vi sia l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
4. La nomina degli Organi Periferici, di cui all'articolo 38 dello statuto federale, avvengono per effettiva e documentata necessità valutata dal Consiglio Federale.
5. Ai fini della nomina degli Organi Periferici, di cui all'articolo 37 dello statuto federale, è sempre preferibile, laddove possibile, che il soggetto nominato risieda nella provincia dove ha sede il Comitato Regionale del CONI di competenza.
6. Ai fini della nomina degli Organi Periferici, di cui all'articolo 37 dello statuto federale, raggruppamenti di almeno dieci società o associazioni sportive dilettantistiche con diritto al voto possono proporre al presidente federale un nominativo che abbia i requisiti di cui al precedente comma 2. La proposta di cui al presente comma, tuttavia, non è vincolante per le successive determinazioni del Consiglio Federale.
7. Ai fini della decadenza degli Organi Periferici di cui agli articoli 35 e 36 dello Statuto Federale si rimanda, rispettivamente, alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4 e all'articolo 36, comma 8, dello Statuto Federale.



8. Gli Organi Periferici, di cui all'articolo 37 dello statuto federale, sono revocati, per provvedimento del Consiglio Federale, nei seguenti casi:
 - a) Non rinnovo del tesseramento entro il termine del 31 gennaio dell'anno a cui il tesseramento si riferisce;
 - b) Dimissioni;
 - c) Richiesta di sospensione dell'attività da parte dell'interessato;
 - d) Venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento o la nomina;
 - e) Sospensione a seguito di provvedimento comminato dagli organi di giustizia federale di durata inferiore o uguale ad un anno;
 - f) Radiazione a seguito di provvedimento comminato dagli organi di giustizia federale;
 - g) Mancato invio della relazione prevista all'articolo 37, comma 3 dello statuto federale;
 - h) Mancato rispetto delle previsioni di cui al successivo articolo 3, comma 3, lettere d) e h) del presente regolamento;
 - i) Mancata partecipazione alle iniziative di cui al precedente articolo 1, comma 5 del presente regolamento;
 - j) Venir meno del rapporto fiduciario;
 - k) Generale inattività della delegazione di propria competenza.
9. Gli Organi Periferici, di cui all'articolo 38 dello statuto federale, sono revocati, per provvedimento del Consiglio Federale, nei seguenti casi:
 - a) Non rinnovo del tesseramento entro il termine del 31 gennaio dell'anno a cui il tesseramento si riferisce;
 - b) Dimissioni;
 - c) Richiesta di sospensione dell'attività da parte dell'interessato;
 - d) Venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento o la nomina;
 - e) Sospensione a seguito di provvedimento comminato dagli organi di giustizia federale di durata inferiore o uguale ad un anno;
 - f) Radiazione a seguito di provvedimento comminato dagli organi di giustizia federale;
 - g) Richiesta motivata da parte dell'organo che ne ha proposto la nomina;
 - h) Venir meno del rapporto fiduciario;
 - i) Mancato invio della relazione prevista all'articolo 38, comma 3 dello statuto federale entro i termini di cui al successivo articolo 3, comma 4, lettera e) del presente regolamento;
 - j) Mancata partecipazione alle iniziative di cui al precedente articolo 1, comma 5 del presente regolamento;
 - k) Generale inattività della delegazione di propria competenza.
10. Il Consiglio Federale, all'atto della nomina degli Organi Periferici, di cui all'articolo 37 dello statuto federale, può accorpere diversi territori tenendo, tuttavia, in considerazione lo schema di cui al successivo articolo 4, comma 5, lettera a) o la vicinanza fra i territori da accorpere.
11. Gli Organi Periferici, di cui agli articoli 37 e 38 dello statuto federale, decadono in caso di decadenza dell'organo che li ha nominati.
12. Gli Organi Periferici, di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 dello statuto federale, non hanno competenza nell'assegnazione di incarichi tecnici o arbitrali a livello territoriale.

ARTICOLO 3 – FUNZIONI DEGLI ORGANI PERIFERICI

1. Gli Organi Periferici hanno le funzioni indicate nello Statuto Federale, nel Regolamento Organico, e nelle regolamentazioni federali.
2. Gli Organi Periferici, di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 dello Statuto Federale, rappresentano ai soli fini sportivi la FIWuK nel territorio di competenza. Essi non hanno autonomia amministrativa e contabile, e non hanno poteri di firma e di spesa.
3. Gli Organi Periferici, di cui agli articoli 35, 36, e 37 dello Statuto Federale, hanno il compito di coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee per la massima diffusione delle discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto Federale, nel territorio di competenza secondo le direttive quadro emanate dalla FIWuK stessa. In particolare:
 - a) sono responsabili dell'organizzazione e gestione dei programmi nazionali assegnati e posti nella responsabilità delle strutture territoriali secondo le normative e determinazioni dei competenti organi centrali federali;
 - b) curano i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche della regione e locali, e con ogni altro organismo competente in materia di sport a livello territoriale al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto Federale;
 - c) promuovono ogni iniziativa di promozione dell'attività motoria sportiva in rapporto con le istituzioni scolastiche territoriali che coordina anche per il tramite delle società e associazioni sportive dilettantistiche di competenza;
 - d) presentano al Consiglio Federale proposte relative a progetti organizzativi, nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa da inviare alla Segreteria Generale entro e non oltre il 30 settembre precedente all'anno di riferimento, pena l'inammissibilità delle spese nel bilancio federale.
 - e) stilano il calendario delle attività sportive di competenza territoriale dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale dei progetti organizzativi e delle spese di cui alla precedente lettera d).
 - f) propongono in armonia e in accordo alle linee guida della Scuola Tecnica Federale l'organizzazione di corsi di formazione per Tecnici Sportivi;
 - g) propongono in armonia e in accordo alle linee guida della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara l'organizzazione di corsi di formazione per gli Ufficiali di Gara;
 - h) presentano al Consiglio Federale la relazione annuale consuntiva delle attività svolte nel territorio di competenza entro e non oltre il 15 gennaio successivo all'anno di riferimento. La mancata presentazione della relazione annuale, così come la generale inattività dell'Organo Periferico, sono da considerarsi grave irregolarità gestionale;
 - i) individuano e propongono iniziative dirette a sviluppare l'acquisizione di risorse e proventi sul territorio, nel rispetto delle direttive emanate dalla FIWuK;



Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

- j) perseguono l'ottimale operatività ed il massimo supporto alle politiche federali con l'obiettivo di favorire la pratica sportiva e agevolare l'uso degli impianti da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate;
- k) pubblicizzano le opportunità di finanziamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche di competenza e ne assistono e facilitano le pratiche di richiesta.
- l) svolgono ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.
4. Gli Organi Periferici, di cui all'articolo 38 dello Statuto Federale, hanno il compito di coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee per la massima diffusione delle discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto Federale, nel territorio di competenza secondo le direttive quadro emanate dalla FIWuK stessa. In particolare:
 - a) sono responsabili dell'organizzazione e gestione dei programmi nazionali assegnati e posti nella responsabilità delle strutture territoriali secondo le normative e determinazioni dei competenti organi centrali federali;
 - b) curano i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche locali, e con ogni altro organismo competente in materia di sport a livello territoriale al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto Federale;
 - c) Assistono gli Organi Periferici, di cui agli articoli 35, 36, e 37, nel raggiungimento dei fini istituzionali di cui al precedente comma 3.
 - d) promuovono ogni iniziativa di promozione dell'attività motoria sportiva in rapporto con le istituzioni scolastiche territoriali che coordina anche per il tramite delle società e associazioni sportive dilettantistiche di competenza;
 - e) presentano al Consiglio Federale la relazione annuale consuntiva delle attività svolte nel territorio di competenza entro e non oltre il 15 gennaio successivo all'anno di riferimento. La mancata presentazione della relazione annuale, così come la generale inattività dell'Organo Periferico, sono da considerarsi grave irregolarità gestionale;
 - f) individuano e propongono iniziative dirette a sviluppare l'acquisizione di risorse e proventi sul territorio, nel rispetto delle direttive emanate dalla FIWuK;
 - g) perseguono l'ottimale operatività ed il massimo supporto alle politiche federali con l'obiettivo di favorire la pratica sportiva e agevolare l'uso degli impianti da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate;
 - h) svolgono ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

ARTICOLO 4 – PRINCIPI AMMINISTRATIVI

1. Gli Organi Periferici svolgono i loro compiti istituzionali a titolo gratuito. Le spese di funzionamento e per le missioni gravano sull'apposito capitolo del bilancio di previsione. Le missioni che devono essere espletate nell'esercizio delle proprie funzioni devono essere autorizzate dal Presidente Federale o dal Segretario Generale, previa verifica della copertura della spesa relativa e dell'interesse esclusivo della Federazione, nonché della congruità fra l'oggetto della missione e le finalità per cui i fondi sono stati stanziati.
2. L'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Federale ha carattere esecutivo e costituisce limite agli impegni di spesa. All'effettuazione delle spese relative all'attuazione dei compiti istituzionali delle attività territoriali e delle attività sportive territoriali provvede il Segretario Generale, nei limiti degli stanziamenti previsti nelle pertinenti voci di bilancio, con autonomi poteri.
3. Qualora le previsioni di spesa presentate dagli Organi Periferici abbiano scostamenti maggiori del 10% dalle spese reali, che comportino una maggiore spesa federale, gli Organi Periferici responsabili si faranno carico delle spese non coperte dalle previsioni di spesa.
4. Gli Organi Periferici che intendono procedere a richieste di finanziamenti di contributi pubblici o privati a copertura della loro attività o dell'attività delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate di loro competenza dovranno richiedere, tramite la Segreteria Generale, la preventiva autorizzazione al Presidente Federale inviando, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, tutta la documentazione utile per le determinazioni del caso.
5. L'inserimento di componenti degli Organi Periferici nelle liste dell'elettorato passivo per la rappresentanza in seno ai consigli o alle giunte regionali del CONI avviene attraverso specifica autorizzazione preventiva da parte del Presidente Federale.
6. Le norme che regolano le missioni di competenza degli Organi Periferici devono essere interpretate secondo il canone dell'economicità; in tal senso deve essere sempre preferita, al di là di riferimenti alle classi degli alberghi o dei vettori, ricorrendo la possibilità di scelta, la tariffa più bassa.
7. Agli Organi Periferici, di cui agli articoli 35, 36 e 37 dello Statuto Federale competono le previsioni di cui all'articolo 9, comma 24, del regolamento sanitario.

ARTICOLO 5 – PRINCIPI SPORTIVI

1. Ai fini dell'organizzazione dei Campionati Regionali, gli Organi Periferici di cui all'articolo 36 e 37 dello Statuto Federale sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:
 - a) i Campionati Regionali devono essere tenuti nelle finestre temporali che vanno dal 15 febbraio al 31 marzo e dal 15 settembre al 31 ottobre di ogni stagione sportiva.
 - b) i Campionati Regionali di ogni disciplina sportiva, così come indicati nelle regolamentazioni e deliberazioni federali, possono essere organizzati qualora vi siano almeno tre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate, nel territorio di competenza e nel settore sportivo competente ai campionati oggetto di proposta organizzativa. Tale indicazione è da valutare al momento della stesura del progetto organizzativo di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera d).
 - c) Le manifestazioni che, all'atto delle iscrizioni pervenute, o in funzione dei reali partecipanti, non raggiungono i criteri di cui alla precedente lettera b), assumo il rango di Tornei Regionali.
2. L'organizzazione dei Campionati Regionali deve rispettare il principio di equilibrio finanziario.
3. Gli Organi Periferici, in armonia alle regolamentazioni e deliberazioni federali, organizzano annualmente attività sportiva giovanile e promozionale tramite le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate di propria competenza.

*Alessandro Cherubini*

4. Il Consiglio Federale, valutata la documentazione pervenuta di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera d), può decidere di accorpate l'organizzazione di Campionati Regionali ai fini del contenimento della spesa federale, tenendo, tuttavia, in considerazione lo schema di cui al successivo comma 6, lettera a) o la vicinanza fra i territori da accorpate.
5. Il Consiglio Federale può decidere di procedere all'organizzazione dei Campionati Regionali in concomitanza con l'attività sportiva nazionale qualora non vi siano proposte organizzative da parte degli Organi Periferici. In tal caso, i costi e i ricavi sono a carico del bilancio centrale della Federazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al precedente comma 5, il Consiglio Federale può disporre:
 - a) l'istituzione di Campionati Regionali ad organizzazione interregionale, qualora siano rispettati i principi di cui al precedente comma 1, lettera b), del presente regolamento, da ponderare al numero di regioni o province autonome partecipanti, secondo il seguente schema:
 - (i). Area Adriatica (Abruzzo, Molise e Puglia);
 - (ii). Area Alpina (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta);
 - (iii). Area Appenninica (Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria);
 - (iv). Area Insulare 1 (Sicilia);
 - (v). Area Insulare 2 (Sardegna);
 - (vi). Area Meridionale (Basilicata, Calabria e Campania);
 - (vii). Area Triveneta (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige – Bolzano e Trento – e Veneto).
 - b) l'istituzione di Campionati Regionali ad organizzazione nazionale all'interno di manifestazioni nazionali, qualora non vi siano i principi di cui al precedente comma 1, lettera b), del presente regolamento.
7. I regolamenti tecnici dei Campionati Regionali sono individuati dai relativi Regolamenti per l'Attività Sportiva Federale, o, nel caso di loro assenza, dalle deliberazioni del Consiglio Federale.
8. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al precedente comma 3, nel caso non vi siano proposte organizzative da parte degli Organi Periferici, il Consiglio Federale predispone un avviso pubblico rivolto alle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate per l'assegnazione dei diritti di organizzazione di manifestazioni inerenti all'attività sportiva giovanile e promozionale. Non è ammessa, tuttavia, l'assegnazione di un numero maggiore a due manifestazioni, distanziate almeno di quattro mesi, all'interno delle aree di cui al precedente comma 6, lettera a), del presente regolamento.
9. I ricavi e i costi delle manifestazioni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 3 e 8 sono a totale carico delle società e associazioni sportive dilettantistiche organizzatrici.
10. Le gare derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 3 e 8, e che siano organizzati secondo i criteri previsti dalle normative e deliberazioni federali, e omologate dal Giudice Sportivo, concorrono al raggiungimento delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 9, lettere b) e c) dello statuto federale.
11. L'assegnazione del titolo di campione regionale avviene solo se nella specifica categoria vi siano almeno due atleti concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio, nelle discipline sportive tecnico – combinatorie, o che vi sia stato almeno un incontro di combattimento, nelle discipline sportive da combattimento. Nel caso non sia possibile assegnare il titolo di campione regionale, la relativa categoria non assegnerà punteggi utili per il calcolo dei voti plurimi come individuato all'articolo 16 dello statuto federale, resta salva l'idoneità della partecipazione dell'atleta al raggiungimento delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 9, lettere b) e c) dello statuto federale.
12. Ai fini del raggiungimento dei criteri di cui al precedente comma 1, lettera b), gli Organi Periferici di cui all'articolo 36 e 37 dello Statuto Federale possono presentare proposta organizzativa congiunta, tenendo, tuttavia, in considerazione lo schema di cui al precedente articolo 4, comma 5, lettera a) o la vicinanza fra i territori interessati.
13. Alle gare derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 3 e 8, viene assegnata la denominazione di "Trofei Regionali", per le gare promozionali riservate alle classi di età master (A e B) e senior, e "Trofei Regionali Giovanili", per le gare promozionali riservate alle classi di età giovanili e pre - agonistiche.

ARTICOLO 6 – NORME FINALI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, decadono gli eventuali incarichi già assegnati in merito agli Organi Periferici, di cui agli articoli 37 e 38 dello statuto federale.
2. In caso di controversie interpretative del presente regolamento, il Consiglio Federale decide definitivamente.
3. Il presente regolamento viene trasmesso al CONI per l'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

FINE

Allegato 1 al Regolamento Generale degli Organi Periferici e dell'Attività Sportiva Territoriale della Federazione Italiana Wushu Kung Fu
 Piano Didattico della Formazione Permanente

Unità Didattica (UD)	Tipologia	Curriculum	Insegnamento	Ore di lezione teorica	Studio individuale	Totale ore	CFE	CFE Totali	Frequenza	Valutazione	Note
CONOSCENZE RELATIVE AGLI ASPETTI GENERALI (elencate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano)											
OP-001	Aspetti Generali	Organi Periferici	Ordinamento dello Sport nel territorio	2	6						
OP-002	Aspetti Generali	Organi Periferici	Carta Federale	2	6						
OP-003	Aspetti Generali	Organi Periferici	Elementi di diritto sportivo	2	6	48	2	2	Non inferiore al 75	—	—
OP-004	Aspetti Generali	Organi Periferici	Principi di management e organizzazione degli eventi sportivi	2	6						
OP-005	Aspetti Generali	Organi Periferici	Marketing nello Sport	2	6						
OP-006	Aspetti Generali	Organi Periferici	Comunicazione nello Sport	2	6						

FINE